

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

sent 31665/16

III Sezione Civile

Il Giudice di Pace di Roma - Dott.ssa Maria Teresa Narciso - ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 01277 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2016

TRA.

NEW POSTER S.R.L., in persona del suo l.r.p.t., Sig. Claudio Colonnelli, elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Ambra Aradam n. 24, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Colonnelli, che la rappr. e dif. giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione,

- opponente -

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del suo Vice Sindaco metropolitano p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 119/A, presso l'Avvocatura Città Metropolitana di Roma Capitale rappr. e dif. dall'Avv. Aspasia Pangallozzi Funzionario Delegato in servizio presso la predetta Avvocatura in virtù di procura alle liti in atti rep. n. 11330 del 09.11.2015,

- opposto -

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20130000347 del 16.11.2015 dell'importo di € 1.107,89 notificata in data 14.12.2015.

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 01.06.2016, da intendersi qui integralmente trascritte.

Fatto e diritto della decisione

Nella specie, dalla documentazione prodotta dall'opponente, emerge che l'ordinanza di prefettura Prot.

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Maria Teresa Narciso

Uffizio	A.W.	Atto	2017
Classificazione	ACN		
Fascicolo	1340		
N.		Data	09.01.2017

UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE

M_ITPR_RMUTG0082114229102013 del 29.01.2014 posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20130000347 del 16.11.2015 impugnata in questa sede, è stata annullata con la sentenza n. 10003/16 emessa il 05.11.2015 e depositata il 15.01.2016 dal Giudice di Pace di Velletri (cfr. ordinanza prefettizia "... Numero identificativo ordinanza 200010201300002382PM-RIC ... Protocollo ordinanza M_ITPR_RMUTG 00821142 29/10/2013 Area III ter ..."); ordinanza di ingiunzione opposta "... RILEVATO che a carico del ... NEW POSTER SRL ... sono state comminate le sanzioni amministrative di cui ai sotto indicati atti di contestazione per la violazione del Codice della Strada. 1. Ordinanza Prefettizia n. 00113 prot. M_ITPR_RMUTG0082114229102013 del 29.01.2014 ... INGIUNGE Al predetto ... NEW POSTER SRL ... il complessivo importo di € 1.120,66 ..."), sentenza n. 1003/16 "... ACCOGLIE il ricorso e annulla il provvedimento impugnati: *ordinanza ingiunzione N. 200010201300002382 PM-RIC del 29/10/2013...*"), non resta pertanto che accogliere l'opposizione, avendo del resto l'Autorità opposta non contestato sostanzialmente la specifica doglianza della Società opponente.

Di converso, va disattesa la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non essendo stata provata dalla stessa istante mala fede e/o colpa grave a carico delle opposte Autorità. D'altro canto si rileva che la sentenza n. 10003/16 che ha disposto l'annullamento dell'ordinanza prefettizia prot. M_ITPR_RMUTG0082114229102013 risulta resa pubblica in data 15.01.2016 in epoca successiva all'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta, emessa in data 16.11.2015 (cfr. relativi atti).

L'impostazione che precede assorbe l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.

Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'oggetto della controversia, dell'opera prestata, contenendole nei limiti minimi e massimi dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 in assenza

IL GIUDICE DI PACE
Dot.ssa Maria Teresa Narciso

della fase istruttoria e/o di trattazione, con diminuzione dei valori nella misura del 50% ex art. 4 del citato D.M., liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P. Q. M.


Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da NEW POSTER S.R.L. nei confronti di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto opposto;
- b) rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.;
- c) condanna l' Autorità opposta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 570,28 di cui € 135,28 per esborsi ed € 435,00 per compensi professionali oltre Iva e Cap. ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 01.06.2016

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
(Dott.ssa Maria Teresa Narciso)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 28-9-16
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabina Mori



Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell'Avv.

CRISTIANO COLONNELLI

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge

COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

ROMA, 03/10/2016

IL FUNZIONARIO

F, TO

IL CANCELLIERE
Annamaria Parenti

E' copia conforme all'originale

ROMA, 03/10/2016

CANCELLIERE/FUNZIONARIO

Giuseppe Marcelli
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giuseppe Marcelli



COLONNELLI
D. 21
C. 10001
R. 00187
P. 119/a
S. 5

Relata di notifica ex art. 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto Avv. Cristiano Colonnelli, con studio in Roma, Via dell'Amba Aradam 24, in virtù dell'autorizzazione n. 791/2006, rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 11.5.2006, ho notificato per conto della New Poster srl, come da delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio avente n. RG 1277/2016 Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 31665/2016 emessa dal Giudice di Pace di Roma, a definizione del giudizio sopra indicato, in data 28.9.2016, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in 00187 Roma, Via IV Novembre 119/a, previa iscrizione al n. 1203 del mio Registro Cronologico, trasmettendola per mezzo del Servizio Postale con raccomandata con avviso di ricevimento n. 76760584369-7, spedita dall'Ufficio Postale n. 5, in data 3.1.2017, corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 3 gennaio 2017

Avv. Cristiano Colonnelli



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma
N. 791 del 2006

Avv. **CRISTIANO COLONNELLI**
Via dell'Ambr. Aradjan, 24 - 00184 Roma
cristiano.colonelli@iscali.it
Pec: cristiano.colonelli@pec.iscavi.it
Tel.: 06 6864302 - fax 06 6871498

N. 1203 del Registro Cronologico
Firma dell'Avvocato Notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1/A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente, di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza, al portiere dello stabile ed a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Se il plico viene rifiutato, o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviata, mediante raccomandata A.R. avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Postaraccomandata
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BOLLO 5500 CODICE ROMA 10 (RM)
Via IV Novembre, 119/A



AG 
76760584369-7

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE imp. l. 17/11
Via IV NOVEMBRE 119/A
(00187) ROMA

Tabaccheria 130 - www.tabaccheria130.it
C.so V. Emanuele II, 133 - Roma - Tel./Fax 06.68.210.240